

PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N.

1964

AREA **AMBIENTE**

SETTORE **AMBIENTE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, RIFIUTI
ED ENERGIA**

OGGETTO: Ditta CAUTO Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale a r.l., con sede legale in comune di Brescia, via Buffalora n. 3/e.
Rinnovo dell'autorizzazione n. 1510 del 27.05.2005 e s.m.i. ed approvazione del progetto di varianti per l'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi, recupero R3-R4 (limitatamente a selezione e cernita) di rifiuti non pericolosi e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi, nell'insediamento sito in comune di Brescia, via Buffalora n. 3/e.
Artt. 208-210 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

IL DIRETTORE
(Dott. Riccardo M. Davini)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 31/12/2009 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di coordinamento e direzione dell'Area Ambiente e di direzione del Servizio Aria e Rumore, del Settore Raccordo delle Funzioni di Sviluppo Territoriale e del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:

- il d.d.g. del 7 gennaio 1998, n. 36;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- la d.g.p. 24 aprile 2004, n. 50;
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. VII/19461;
- il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.;
- i regolamenti regionali del 24 marzo 2006, n. 3 e n. 4;
- la legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- la d.g.r. 21 ottobre 2009, n. 10360;
- la d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619;

PREMESSO che la ditta CAUTO Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale a r.l., con sede legale in comune di Brescia, via Buffalora n. 3/e, è titolare di:

- determina dirigenziale n. 1510 del 27.05.2005, avente ad oggetto: *“approvazione progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in comune di Brescia, via Buffalora n. 3/e, e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R 3 e R4 limitatamente a selezione e cernita) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi”*;



determinazione dirigenziale n. 3418 del 05.12.2006, avente ad oggetto: "modifica ed integrazione dell'autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale n. 1510 del 27.05.2005, per l'insediamento in comune di Brescia, via Buffalora n. 3/e";

determina dirigenziale n. 3186 del 11.09.2007, avente ad oggetto: "modifica ed integrazione dell'autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale n. 1510 del 27.05.2005 e s.m.i., per l'insediamento in comune di Brescia, via Buffalora n. 3/e";

RILEVATO che la ditta ha presentato istanza in data 24.11.2009, registrata al P.G. prov. in pari data con il n. 140131, ed integrata con note registrate agli atti in data 01.04.2010, P.G. prov.n. 39559, ed in data 06.05.2010, P.G. prov. n. 53434, tendente ad ottenere il rinnovo con varianti sostanziali all'autorizzazione n. 1510 del 27.05.2005 e s.m.i., per l'insediamento in comune di Brescia, via Buffalora n. 3/e .

TENUTO CONTO che l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio: n. 223 - Mapp: n. 41-16 e che la destinazione urbanistica risulta, per il mapp.le 41 in "zona D1 P2 aree della mescolanza funzionale a densità alta", per il mapp.le 16 parte in "zona D1 P2 aree della mescolanza funzionale a densità alta" e parte "sede stradale". Il sito è idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, così come previsto dalla d.g.r n. VIII/10360 del 21.10.2009;

PRESO ATTO che le varianti e le modifiche richieste consistono in:

- a) incremento di superficie per lo stoccaggio dei rifiuti;
- b) redistribuzione delle aree di gestione rifiuti;
- c) aumento del quantitativo della messa in riserva R13 da mc. 420 a mc. 1097 di rifiuti non pericolosi;
- d) inserimento di nuovi rifiuti non pericolosi per svolgere operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15;
- e) inserimento di nuovi rifiuti pericolosi per svolgere operazioni di messa in riserva R13, per un quantitativo di mc. 283;
- f) rinuncia alle operazione di recupero R3 – R4 sul rifiuto identificato al codice CER 170904;
- g) aumento del quantitativo annuo trattato da 765 t/a a 1550 t/a (inferiore a 10 t/g);

PRESO ATTO che il comune di Brescia ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo pretorio dell'istanza in argomento, unitamente alla relata, per il periodo necessario senza opposizioni od eccezioni di sorta, come risulta dai relativi referti (in atti);

VISTE le risultanze della conferenza di servizio tenutasi in data 16.02.2010 (verbali in atti) a conclusione delle quali gli enti presenti hanno espresso parere favorevole all'istanza della ditta in premessa richiamata, con condizioni e prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

PRESO ATTO che l'A.R.P.A di Brescia ha trasmesso con nota del 18.02.2010, registrata al P.G. prov. in data 19.02.2010 con il n. 19228, parere favorevole con prescrizioni e condizioni;


VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi, recupero R3-R4 (limitatamente a selezione e cernita) di rifiuti non pericolosi e deposito preliminare D15 di rifiuti speciali non pericolosi, sono riportati nell'allegato tecnico Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico allegato del 11/05/2010 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

TENUTO CONTO che la ditta è titolare della certificazione ISO 14001 rilasciata dal verificatore SGS ITALIA spa accreditato Enac, con il n. IT08/1019 del 30.10.2008 la cui scadenza è prevista per il 28.10.2011;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 34.579,41 (Euro trentaquattromilacinquecentosettantanove /41) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di 1097 mc di rifiuti non pericolosi da avviare al recupero, pari a € 19.375,21
- deposito preliminare di 40 mc di rifiuti non pericolosi da avviare a smaltimento, pari a € 7.064,80



messa in riserva di 283 mc di rifiuti pericolosi da avviare al recupero, pari a €. 9.996,96
trattamento R3-R4 (limitatamente a selezione e cernita) di un quantitativo annuo di €. 21.195,38
1550 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero, pari a

Tot. Parziale €. 57.632,35

Riduzione del 40% per certificazione ISO 14000 €. 23.052,94

TOTALE IMPORTO €. 34.579,41

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata **entro 30 gg.** dalla data di comunicazione del presente provvedimento e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento;

RITENUTO che gli esiti istruttori e le risultanze della Conferenza di servizi consentano l'assunzione del provvedimento di rinnovo con varianti dell'autorizzazione n. 1510 del 27.05.2005 e s.m.i. per l'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi, recupero R3-R4 (limitatamente a selezione e cernita) di rifiuti non pericolosi e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi, nell'insediamento sito in comune di Brescia, via Buffalora n. 3/e, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico Sezione "**B** (RIFIUTI)" e come rappresentato nell'elaborato grafico allegato che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 1510 del 27.05.2005 e s.m.i., alla ditta CAUTO Cantiere Autolimitazione Coop. Sociale a r.l. e di approvare il progetto delle varianti sostanziali, nelle premesse citate, per l'esercizio di operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi, recupero R3-R4 (limitatamente a selezione e cernita) di rifiuti non pericolosi e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi, all'impianto sito in comune di Brescia, via Buffalora n. 3/e secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico A, Sezione "**B** (RIFIUTI)" e dell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di richiamare e confermare integralmente per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto delle autorizzazioni in premessa citate;
3. di dare atto che:
 - a. il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
 - b. i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore e nelle forme usualmente commercializzate, oltre che non presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle lavorazioni delle materie prime vergini;
 - c. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - d. deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - e. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619;
 - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal



Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;

- h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti;
 - j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati;
 - k. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante, qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - l. la ditta dovrà ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - m. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative alle varie autorizzazioni sostituite dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
 - n. ai sensi dell'art. 208, comma 12 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - o. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente, salva l'applicazione delle altre normative in materia;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 5. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., per quanto di rispettiva competenza;
 6. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni dell'allegato tecnico del presente atto Sezione "B (RIFIUTI)" nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;
 7. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, € **34.579,41 (Euro trentaquattromilacinquecentosettantanove /41)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 8. di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24/02/2004, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente atto e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 9. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;



- di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza di suddetta certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a €. 23.052,94;
11. che la cessazione dell'attività e la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente ed il trasferimento della sede legale dell'impresa, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 12. di dare atto che il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservare agli atti provinciali;
 13. che il presente atto venga comunicato alla ditta CAUTO Cantiere Autolimitazione Coop. Sociale a r.l. con sede legale in via Buffalora n. 3/e a Brescia, a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
 14. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di Brescia, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. Brescia Distretto n. 1, nonché, per quanto di competenza, alla Regione Lombardia;
 15. di dare atto che gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare le copie del presente atto vengano contrassegnati dal timbro della Provincia, nonché dalla firma autografa dei funzionari provinciali apposta sul cartiglio;
 16. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
 17. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data della sua piena conoscenza, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Brescia 11/05/2010



Il Direttore del Settore Ambiente,
Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia
Dott. Riccardo Maria Davini



Sezione **A** - tabella riepilogativa

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N. DEL ... 1.1. MAG. 2010.

1964

RAGIONE SOCIALE	CAUTO Cantiere Autolimitazione Coop. a r.l.	PARTITA IVA
		03329360170
SEDE LEGALE	comune di Brescia - via Buffalora n. 3/e	
SEDE INSEDIAMENTO	comune di Brescia - via Buffalora n. 3/e	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	<i>"zona D1 P2 aree della mescolanza funzionale a densità alta" "sede stradale"</i>	FOGLIO N. 223
		MAPP. N. 16-41
SUPERFICIE INTERESSATA DALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI	Area 1 600 mq	Area 2 200 mq
	Area 3 290 mq	Area 4 90 mq
PIAZZALE CEMENTATO	mq. 1300	
AREA DEPOSITO MATERIE PRIME	mq. 90	
CAPANONE	mq. 1570	
SUPERFICIE A VERDE	Mq. 750	
RESPONSABILE TECNICO	SIG. TOSI AUGUSTO	





1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 3670 mq; l'immobile sito nel comune di Brescia, via Buffalora n. 3/e è censito al foglio 223 mappali 16 e 41; la ditta ha la piena disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona in zona "zona D1 P2 aree della mescolanza funzionale a densità alta" e parte del mapp.le 16 anche in zona "sede stradale", come risulta dal vigente P.R.G. della Comune di Brescia;
- 1.3. le varianti e le modifiche richieste consistono in:
- incremento di superficie per lo stoccaggio dei rifiuti;
 - ridistribuzione delle aree di gestione rifiuti;
 - aumento del quantitativo della messa in riserva R13 da mc. 420 a mc. 1097 di rifiuti non pericolosi;
 - inserimento di nuovi rifiuti non pericolosi per svolgere operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15;
 - inserimento di nuovi rifiuti pericolosi per svolgere operazioni di messa in riserva R13, per un quantitativo di mc. 283;
 - rinuncia alle operazione di recupero R3 - R4 sul rifiuto identificato al codice CER. 170904;
 - aumento del quantitativo annuo trattato da 765 t/a a 1550 t/a (inferiore a 10 t/g);
- 1.4. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
- messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi da avviare al recupero, con eventuale compattazione a mezzo di elettro pressa e/o press containers;
 - messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi da avviare al recupero;
 - deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi da avviare a smaltimento;
 - recupero R3 dei bancali in legno mediante operazioni di selezione e cernita per la separazione di pallets destinati al riutilizzo e ricostruzione delle eventuali parti danneggiate;
 - recupero R3 di cassette mediante operazioni di selezione e cernita per la separazione delle cassette in plastica destinate al riutilizzo;
 - recupero R3 degli imballaggi misti mediante operazioni di selezione e cernita per la separazione di bancali in legno e cassette di plastica destinati al riutilizzo, da eventuali parti ferrose, e non ferrose, carta, plastica, ect. da avviare al recupero presso ditte autorizzate;
 - recupero R4 di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mediante operazioni di disassemblaggio, selezione e cernita per la separazione delle componenti riutilizzabili dalle altre (ferro, metalli, plastica, ect) da avviare al recupero presso ditte autorizzate;
 - recupero R3 dei rifiuti identificati ai codici CER 200199 e 200307 mediante operazioni di cernita e selezione per la separazione delle componenti di carta, plastica, metallo, vetro e legno da avviare al recupero presso altri impianti da eventuali bancali in legno e cassette in plastica da destinare al riutilizzo;
- 1.5. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
- messa in riserva R13 di 1097 mc di rifiuti non pericolosi da avviare al recupero;
 - messa in riserva R13 di 283 mc di rifiuti pericolosi da avviare al recupero;
 - deposito preliminare di 40 mc di rifiuti non pericolosi da avviare a smaltimento;
 - trattamento R3-R4 (limitatamente a selezione e cernita) di un quantitativo annuo di 1550 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero
- 1.6. l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06 e s.m.i., e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella:





CER	DESCRIZIONE	operazioni
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	R13
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R13
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R13
15 01 02	imballaggi in plastica	R13, R3
15 01 03	imballaggi in legno	R13, R3
15 01 04	imballaggi metallici	R13
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13, R3
15 01 07	imballaggi in vetro	R13
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13
16 01 03	pneumatici fuori uso	R13
16 01 07*	filtri dell'olio	R13
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13, R4
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13
16 06 01*	batterie al piombo	R13
16 06 02*	batterie al nichel cadmio	R13
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13, D15
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	R13
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03	R13
20 01 01	carta e cartone	R13
20 01 02	Vetro	R13
20 01 10	Abbigliamento	R13
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13
20 01 25	oli e grassi commestibili	R13
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	R13, D15
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13, D15
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R13
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13, R4
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13
20 01 39	Plastica	R13
20 01 40	Metallo	R13
20 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti, <u>provenienti da supermercati, mercatini, centri commerciali, attività commerciali in genere e si riferiscono a: giocattoli ed articoli per l'infanzia, arredamenti per la casa, per il bagno, per il giardino, accessori vari per la casa ed il bagno, arredamenti ed accessori per gli uffici, attrezzature varie per il bricolage, fai da te, ferramenta, cancelleria per scuola ed ufficio, accessori vari per l'attività sportiva</u>	R13, R3
20 03 07	Rifiuti ingombranti, <u>non provenienti da isole ecologiche</u>	R13, R3





1.7. i rifiuti vengono stoccati in cumuli, big bag, cassoni chiusi, containers sia su aree coperte sia su piazzale esterno. I rifiuti depositati sul piazzale esterno vengono stoccati all'interno di big bag, cassoni e/o containers chiusi;

Prescrizioni

- 2.1. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. preveda un codice cer "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 2.2. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
- a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione per tipologie codici CER;
 - e) le aree di stoccaggio ed i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - f) i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antiriboccamento, e, qualora questi fossero forniti di tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente e in modo da garantire il rispetto delle leggi in materia;
 - g) i contenitori e/o i serbatoi devono essere posti su basamento pavimentato e dotati di sistemi di contenimento della capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari almeno al 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%;
 - h) ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati ad appositi sistemi di abbattimento, previa necessaria autorizzazione;
 - i) il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio non deve superare il 90% della capacità geometrica del parco serbatoi;
- 2.4. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.5. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.6. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.7;





nelle aree di stoccaggio autorizzate devono essere chiaramente individuati, anche attraverso apposita cartellonistica, i rifiuti in ingresso destinati al recupero presso l'impianto dai rifiuti in uscita destinati al recupero presso altri impianti;

i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;

- 2.9. i codici CER dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere individuati nella famiglia di appartenenza dei codici CER 19 – rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché della potabilizzazione delle acque e dalla sua preparazione per uso industriale;
- 2.10. i codici CER dei rifiuti derivanti dalle operazioni di selezione e cernita manuale del rifiuto CER 150106 possono essere individuati nella famiglia di appartenenza CER 15 – rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 2.11. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.12. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante, qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- 2.13. la ditta non può effettuare l'operazione di sconfezionamento (rimozione dell'imballaggio in carta/cartone/plastica) dei medicinali;
- 2.14. non possono essere mandati al riutilizzo le apparecchiature elettriche ed elettroniche ancora funzionanti;
- 2.15. i rifiuti appartenenti alla categoria RAEE dovranno essere stoccati all'interno del capannone e l'area di stoccaggio dovrà essere dotata di pozzetto a tenuta. Dovrà inoltre essere individuata con apposita cartellonistica l'area adibita al deposito delle componenti riutilizzabili;
- 2.16. i rifiuti identificato al codice CER 170904 dovranno essere stoccati in big bas e/o containers-contenitori chiusi;
- 2.17. i rifiuti stoccati all'esterno del capannone devono essere depositati in containers chiusi a tenuta e/o containers a tenuta dotati di copertura mobile e/o big bags;
- 2.18. Piani
 - Piano di ripristino e recupero ambientale
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio, ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:
 - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;





- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

